

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 695

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02856

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 maggio 2025.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del Testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d), del Testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 2, del Testo unico, concernente la comprensione nelle tabelle di cui al Testo unico di tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle;

Tenuto conto delle note pervenute nel periodo novembre 2024-febbraio 2025 da parte del Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: delta-8-THC-C8; delta-9-THC-C8; N-desetil protonitazene; lofofina; fluetonitazepina; delta-8-THCB-O-acetato; 3'-Me-PHP; diclazafone deglicinato; clonazafone deglicinato; noravizafone deglicinato identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (*European Union Drugs Agency - EUDA*), al punto focale italiano nei mesi di agosto e settembre 2024;

Considerato che le sostanze delta-8-THC-C8 e delta-9-THC-C8 sono cannabinoidi sintetici, che sembrano avere un potenziale di attivazione del recettore dei cannabinoidi CB1 superiori a quello del delta-9-THC;

Considerato che le sostanze N-desetil protonitazene e fluetonitazepina sono oppioidi sintetici con struttura 5-nitro-2-benzilbenzimidazolica, che si suppone abbiano effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi, con attività rispettivamente agonista e antagonista sui recettori μ -oppioidi del sistema nervoso centrale;

Considerato che la sostanza lofofina è una feniletilamina, nota anche come MMDPEA, presente in basse concentrazioni in due specie di cactus *Lophophora williamsii*



(peyote) e *Trichocereus pachanoi* (San Pedro) che si suppone produca effetti allucinogeni, sulla base della struttura chimica e della somiglianza con la mescalina;

Considerato che la sostanza delta-8-THCB-O-acetato è un estere della sostanza delta-8-THCB;

Tenuto conto che la sostanza delta-8-THCB non è attualmente presente nelle tabelle di cui al Testo unico e che la sua inclusione nella tabella I del Testo unico comprenderebbe, ai sensi dall'art. 14, comma 2, dello stesso Testo unico, anche quella del suo estere delta-8-THCB-O-acetato, unica sostanza ad oggi identificata in Europa «verosimilmente per la maggiore stabilità chimica rispetto alla sostanza non esterificata delta-8-THCB», anche se non si esclude la successiva identificazione della sostanza delta-8-THCB come tale ed in altre forme»;

Considerato che l'inclusione del solo estere delta-8-THCB-O-acetato non risponderebbe all'intenzione di più ampia tutela della salute pubblica prevista dal legislatore ed in caso di contenzioso rischierebbe di escludere dall'applicazione del Testo unico tutti gli eventuali eteri, esteri e sali, della sostanza delta-8-THCB;

Ritenuto necessario, ai fini dell'applicazione delle più complete misure di controllo per qualunque forma della sostanza, di dover inserire delta-8-THCB nella tabella I del Testo unico, tenuto conto che, ai sensi del citato art. 14, comma 2, verrebbero in tal modo ricompresi anche il suo estere delta-8-THCB-O-acetato ed inoltre tutti i suoi «eteri, esteri e sali», noti e potenziali;

Considerato che le sostanze diclazafone deglicinato; clonazafone deglicinato; noravizafone deglicinato, sono benzofenoni derivati rispettivamente dalle benzodiazepine delorazepam, clonazepam e nordazepam, con effetti ansiolitici o sedativi ipnotici simili a dette sostanze, che trovano generale collocazione in tabella IV;

Considerato inoltre che la sostanza 3'-Me-PHP identificata per la prima volta in Europa, in particolare in Svezia, nell'ambito di un sequestro di polizia effettuato nel mese di marzo 2024, risulta già sotto controllo in Italia in quanto inclusa nella tabella I del Testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del Testo unico la specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PHP per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note dell'8 gennaio 2025, del 10 gennaio 2025 e del 13 febbraio 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo unico delle sostanze: delta-8-THC-C8; delta-9-THC-C8; N-desetil protonitazene; lofina; fluetonitazepina; delta-8-THCB e della specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PHP e all'inserimento nella tabella IV del Testo unico delle sostanze diclazafone deglicinato; clonazafone deglicinato; noravizafone deglicinato;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 27 marzo 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo unico delle sostanze delta-8-THC-C8; delta-9-THC-C8; N-desetil protonitazene;

lofina; fluetonitazepina; delta-8-THCB e della specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PHP e all'inserimento nella tabella IV del Testo unico delle sostanze diclazafone deglicinato; clonazafone deglicinato; noravizafone deglicinato;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I e IV del Testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

3'-Me-PHP (denominazione comune);
1-(3-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)esan-1-one (denominazione chimica);
1-(m-tolil)-2-pirrolidin-1-il-esan-1-one (altra denominazione);
1-(3-metilfenil)-2-1-pirrolidinilesan-1-one (altra denominazione);
3-Me-PHP (altra denominazione);
3-metil-alfa-PHP (altra denominazione);
3-metil- α -PHP (altra denominazione);
3-metil- α -pirrolidinoesiofenone (altra denominazione);
3-metil-alfa-pirrolidinoesiofenone (altra denominazione);
3-Metil-alfa-PHP (altra denominazione);
3-Metil- α -PHP (altra denominazione);
3-Me-alfa-PHP (altra denominazione);
3-Me- α -PHP (altra denominazione);
3-metil-PHP (altra denominazione);
3-MPHP (altra denominazione);
3Me- α P-esanofenone (altra denominazione);
3Me- α P-HP (altra denominazione);
3-metil- α -PHP (altra denominazione);

delta-8-THC-C8 (denominazione comune);
3-octil-6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica);
3-octil-6,6,9-trimetil-6a,7,10,10a-tetraidrobencocromen-1-olo (altra denominazione);
3-octil-6,6,9-trimetil-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-benzocromen-1-olo (altra denominazione);
(6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-octil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo altra denominazione);
6,6,9-trimetil-3-octil-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (altra denominazione);
3-octil-delta-8-THC (altra denominazione);
JWH-138 (altra denominazione);
3-octil- Δ 8-THC (altra denominazione);
 Δ 8-THC-C8 (altra denominazione);
 Δ 8-tetraidrocannabinolo-C8 (altra denominazione);
 Δ 8-THC-octile (altra denominazione);



delta-8-THCB (denominazione comune);

delta-9-THC-C8 (denominazione comune);

3-octil-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica);

3-octil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione);

3-octil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione);

6,6,9-trimetil-3-octil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione);

6,6,9-trimetil-3-octil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (altra denominazione);

3-octil-delta-9-THC (altra denominazione);

3-octil-Δ9-THC (altra denominazione);

Δ9-THC-C8 (altra denominazione);

Δ9-THC-JD (altra denominazione);

Δ9-THC-octile (altra denominazione);

Δ9-tetraidrocannabinolo-C8 (altra denominazione);

fluetonitazepina (denominazione comune);

2-{[4-(2-fluoroetossi)fenil]metil}-5-nitro-1-[2-(pirrolidin-1-il)etil]-1H-1,3-benzimidazolo (denominazione chimica);

2-(4-(2-fluoroetossi)benzil)-5-nitro-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazolo (altra denominazione);

F-etonitazepina (altra denominazione);

fluoro-etonitazepina (altra denominazione);

N-pirrolidino fluetonitazene (altra denominazione);

N-pirrolidino-4'-(2-fluoroetossi) nitazene (altra denominazione);

lofofina (denominazione comune);

2-(7-metossi-1,3-benzodiossol-5-il)etanamina (denominazione chimica);

3-metossi-4,5-metilenediossifeniletilammina (altra denominazione);

3-metossi-4,5-(metilenediossi)feniletilammina (altra denominazione);

7-metossi-1,3-benzodiossol-5-etanamina (altra denominazione);

2-(7-metossibenzo[d][1,3]diossol-5-il)etanamina (altra denominazione);

2-(7-metossi-2H-1,3-benzodiossol-5-il)etan-1-ammina (altra denominazione);

MMDPEA (altra denominazione);

omomiristicilammina (altra denominazione);

N-desetil protonitazene (denominazione comune);

N-etil-2-{5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1H-1,3-benzimidazol-1-il}etan-1-ammina (denominazione chimica);

N-etil-2-(5-nitro-2-(4-propossibenil)-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-ammina (altra denominazione);

N-etil-2-[5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]benzimidazol-1-il]etanamina (altra denominazione);

N-desetilprotonitazene (altra denominazione);

NDP (altra denominazione).

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

clonazafone deglicinato (denominazione comune);

2-ammino-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetammide (denominazione chimica);

N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]glicinammide (altra denominazione);

2-ammino-2'-(o-clorobenzoil)-4'-nitro-acetanilide (altra denominazione);

2-(2-Amminoacetammide)-2'-cloro-5-nitrobenzofenone (altra denominazione);

deglicilclozafone (altra denominazione);

diclazafone deglicinato (denominazione comune);

2-ammino-N-[4-cloro-2-(2-clorobenzoil)fenil]acetammide (denominazione chimica);

N-[4-cloro-2-(2-clorobenzoil)fenil]glicinammide (altra denominazione);

2-ammino-4'-cloro-2'-(o-clorobenzoil)-acetanilide (altra denominazione);

deglicildiclazafone (altra denominazione);

noravizafone deglicinato (denominazione comune);

2-ammino-N-(2-benzoil-4-clorofenil)acetammide (denominazione chimica);

N-(2-benzoil-4-clorofenil)glicinammide (altra denominazione);

2-amminoacetammide-5-clorobenzofenone (altra denominazione);

deglicilnoravizafone (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A02915

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro Panta Rei società cooperativa agricola», in Magione e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

